

Allegato 4

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FORMATIVI SPECIFICATAMENTE DEDICATI ALLE PICCOLE, MEDIE E MICRO IMPRESE

in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera b) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i

DISCIPLINARE

Il Bando per il finanziamento di progetti formativi specificatamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera b) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ha l'obiettivo di finanziare una campagna nazionale di rafforzamento della formazione obbligatoria regolamentata dalla legislazione vigente, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, destinata alle piccole, medie e micro imprese, con risorse economiche erogate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il seguente Disciplinare, da allegare alla domanda di partecipazione, deve essere sottoscritto dal legali rappresentante del Soggetto attuatore e dal legale rappresentante delle imprese deleganti.

Art. 1 Obblighi del Soggetto attuatore e delle imprese deleganti in materia di aiuti di stato

Entro i termini prescritti dall'articolo 13 del Bando, il Soggetto attuatore deve attestare all'Istituto la quota parte del finanziamento destinata a ciascuna impresa delegante, nonché curare la trasmissione ad Inail delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà circa il rispetto delle regole "de minimis" delle imprese medesime.

Art. 2. Oneri Finanziari

Il finanziamento concesso potrà essere anticipato su richiesta del Soggetto attuatore fino al 30% ai sensi dell'art. 15 del Bando medesimo.

Art. 3. Fideiussione

In caso di richiesta di anticipazione ai sensi dell'art. 15 del Bando di finanziamento citato in premessa, al Soggetto attuatore, ovvero al capofila in caso di aggregazione, ammesso al finanziamento, è corrisposto un importo fino al al 30% del finanziamento concesso, previa costituzione a favore dell'INAIL di fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta predisposta secondo lo schema allegato n. 6 al predetto Bando.

La fideiussione dovrà essere costituita per un importo corrispondente all'ammontare

dell'anticipazione richiesta, maggiorato del 5% e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile e la rinuncia alle eccezioni di cui agli articoli 1945 e 1957 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte dell'INAIL. La garanzia avrà efficacia fino a 12 mesi dalla data di presentazione del rendiconto ad INAIL.

Il Soggetto attuatore deve far pervenire all'Inail la fideiussione entro i 30 giorni naturali consecutivi successivi al ricevimento della comunicazione di ammissione al finanziamento, con le modalità previste dall'art. 19. In caso di mancato ricevimento della fideiussione non verrà dato seguito alla richiesta di anticipazione. Lo schema di riferimento per tale fideiussione è allegato n. 6 al presente Bando.

La fideiussione sarà restituita dall'INAIL entro 15 giorni dalla data di emissione del mandato di pagamento del saldo del finanziamento.

Art. 4. Modalità di rendicontazione ed erogazione del finanziamento a saldo

Il saldo del finanziamento complessivo concesso, è erogato al Soggetto attuatore ovvero al capofila in caso di aggregazione, a seguito della presentazione ad INAIL, Direzione Centrale Prevenzione, da parte del Soggetto attuatore medesimo entro 60 giorni decorrenti dalla completa realizzazione del progetto, del Modulo di rendicontazione e del relativo Prospetto di cui all'allegato n. 10, corredati da:

- relazione illustrativa del progetto formativo svolto, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto attuatore;
- copia dello stralcio di conto corrente bancario o postale "dedicato" da cui risultino gli addebiti dei pagamenti effettuati;
- copia conforme all'originale dei registri presenze;
- fatture quietanzate o documenti contabili in originale;
- copia conforme all'originale dei documenti e di tutti i prospetti (riepilogativi, di calcolo, di dettaglio) e delle dichiarazioni indicati nell'allegato n. 9 al Bando;
- rendiconto certificato dagli organi interni di revisione e, ove non presenti, da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili, delle spese effettivamente sostenute dal Soggetto attuatore;
- prospetto riassuntivo delle quote pro parte del progetto, riferibili a ciascuna impresa;
- altra documentazione utile per la rendicontazione di cui all'allegato 9 al Bando.

La verifica della documentazione, attestante la realizzazione del progetto ed il pagamento degli importi ivi previsti, sarà completata entro 90 giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali l'INAIL, in caso di esito positivo, provvederà all'erogazione del finanziamento.

L'INAIL, qualora ravvisi la mancanza o la non corrispondenza di uno o più documenti attestanti la realizzazione del progetto, invita il Soggetto attuatore ad integrare la documentazione già presentata e/o a fornire chiarimenti.

Qualora non si provveda ad ottemperare a quanto richiesto entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del suddetto invito, il provvedimento di ammissione verrà revocato con le conseguenze previste dal successivo art.

I Soggetti attuatori devono effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al presente finanziamento, avvalendosi esclusivamente di un conto corrente dedicato, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Art. 5. Revoche

L'INAIL procederà alla revoca del finanziamento nei confronti del Soggetto attuatore nei seguenti casi:

- violazioni gravi degli obblighi assunti con la sottoscrizione del disciplinare allegato alla domanda di partecipazione al Bando;
- qualora il progetto non venga realizzato entro il termine previsto dall'art. 14 del Bando o non sia realizzato in conformità al progetto ammesso al finanziamento per cause imputabili al Soggetto attuatore.

L'INAIL procederà altresì alla revoca parziale del finanziamento in caso di impossibilità sopravvenuta non imputabile al Soggetto attuatore.

La revoca totale o parziale del finanziamento determinerà, ove possibile, la riduzione del finanziamento concesso o l'avvio della procedura di recupero dell'importo erogato a titolo di anticipazione, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del mandato di pagamento, nonché l'escussione della fideiussione di cui all'art. 15 del Bando.

In caso di revoca il Soggetto attuatore non avrà diritto ad alcun corrispettivo da parte delle imprese deleganti per l'attività formativa svolta fino alla data della revoca del finanziamento.

Art. 6. Verifiche

I Soggetti attuatori sono tenuti a consentire all'INAIL, anche attraverso accessi in loco, tutti i controlli necessari a verificare la conformità degli interventi formativi effettuati rispetto al progetto ammesso al finanziamento, indispensabili per l'erogazione del finanziamento a saldo.

Art. 7. Foro competente

Per le controversie che dovessero sorgere in ordine al Bando citato in premessa è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Luogo, data

Firma per esteso del legale rappresentante del soggetto attuatore e delle imprese deleganti.

In caso di aggregazione tra più Soggetti attuatori, il presente Disciplinare è sottoscritto dal Soggetto attuatore individuato quale capofila dell'aggregazione.